



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 13 aprile 2015, n. 778

CIG in deroga 2014/I/F171/gennaio-marzo. Mancata ammissione al trattamento di CIG in deroga.

L'anno 2015 addì 13 del mese aprile in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

Il Dirigente dell'Ufficio

sulla base dell'istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile P.O. dott.ssa Paola Riglietti:

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G.P.A.P.L.;

Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;

Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;

Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il verbale di accordo del 24 aprile 2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali fermo restando quanto previsto dall'Accordo del 1/2/2013 e successive modificazioni ed in particolare dell'Intesa del 12 aprile 2013;

Visto il verbale di accordo del 14.01.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218;

Vagliata la documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze;

Visto il verbale di accordo del 14.01.2014 con il quale è stato definito che "la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l'obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre il 30 maggio 2014, fatta salva l'ipotesi in cui il mancato invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia, debitamente documentata dal richiedente";

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, non sussistono i presupposti per l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i motivi puntualmente indicati all'allegato A del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. le imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non sono ammesse a fruire del trattamento di CIG in deroga per le motivazione indicate nel predetto allegato;

2. l'Inps, cui il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti relativi, non è autorizzata ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese come sopra individuate;

3. le imprese di cui all'allegato A, come previsto dall'accordo del 14.01.2014, potranno proporre istanza di riesame al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), e allegando i documenti mancanti in originale entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce notifica agli interessati. Trascorso tale termine, non sarà possibile alcuna integrazione alla documentazione, fatta salva l'ipotesi in cui l'ulteriore mancato invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia, debitamente documentata dal richiedente. Gli uffici regionali non procederanno ad alcuna richiesta di integrazione della documentazione. Non si terrà conto delle integrazioni trasmesse dai richiedenti spontaneamente prima che sia terminata l'istruttoria e pubblicata la determina di non ammissibilità. Decorsi 30 gg. dalla pubblicazione, qualora le imprese non abbiano provveduto alla integrazione della documentazione mancante, le istanze si intenderanno respinte.

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

5. il presente provvedimento:

a) è immediatamente esecutivo

b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente Ufficio Politiche attive e tutela
della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe Lella